

## VERBALE DI ACCORDO

ai fini della domanda di concessione del trattamento di Cassa integrazione salariale in deroga per "Emergenza COVID-19", ex art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni,, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, di concessione per un periodo di ulteriori 18 settimane del trattamento di integrazione salariale in deroga per "Emergenza COVID-19".

Il 29 settembre 2020 si sono confrontati con modalità telematica

**Brooks Brothers Europe Srl**, con sede legale in Via Forcella 3, 20144 Milano, CF/PI 03860610967, in persona di Luca Gastaldi

**Confcommercio MI-LO-MB** Alessandra Setti

e

**Filcams CGIL** - Nazionale rappresentata da Jeff Nonato

**Fisascat CISL** - Nazionale rappresentata da Maria Elena Vanelli

### Premesso che

- a) Brooks Brothers Europe S.r.l. opera nel settore commercio, occupa più di 50 dipendenti ed è azienda "multilocalizzata" avendo, oltre alle tre sedi operative centrali site in Lombardia, unità produttive ubicate in almeno 5 regioni o province autonome sul territorio nazionale;
- b) in data 28 marzo 2020 la Società ha attivato la procedura di informazione e consultazione sindacale per poter accedere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la durata di nove settimane (oltre ad altre quattro settimane ai sensi del D.L. 9/2020, per le sedi ed i punti vendita siti in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto);
- c) all'esito della procedura sindacale, conclusasi positivamente con apposito accordo in data 15 aprile 2020, la Società ha presentato la relativa domanda per la concessione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la durata di 9 settimane per il periodo dal 1 Aprile al 2 Giugno (oltre ad altre quattro settimane ai sensi del D.L. 9/2020, per le sedi ed i punti vendita siti in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto), autorizzata con provvedimento ministeriale del 10 giugno 2020;
- d) in data 5 giugno 2020, la Società ha dato avvio alla procedura di informazione e consultazione sindacale conclusasi positivamente con apposito accordo in data 12 giugno 2020, e ha presentato la relativa domanda, per la concessione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per poter usufruire dell'ulteriore periodo di cinque settimane di trattamento di integrazione salariale, di cui all'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella L. 24 aprile 2020, n. 27, così come previsto dall'art. 70 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, decorrenti dal termine delle sopra indicate 9 settimane e sino al 7 Luglio 2020 (oltre ad altre quattro settimane per le sedi e i punti vendita siti in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto);
- e) l'art. 1 del D.L. 16 giugno 2020, n. 52 ha previsto la possibilità di usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020;
- f) nel rispetto delle previsioni normative emanate dalle predette autorità la Società, dopo aver disposto dal 12 marzo 2020 la sospensione dell'attività e la chiusura di tutti i punti vendita elencati nella Tabella allegata presenti sul territorio italiano, ha previsto a partire dal 18 maggio 2020 la graduale riapertura dei punti vendita.
- g) In data 24 giugno 2020, la Società ha dato avvio alla procedura di informazione e consultazione sindacale conclusasi positivamente con apposito accordo in data 1° luglio 2020, e ha presentato la relativa domanda, per la concessione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per poter usufruire dell'ulteriore periodo di quattro settimane di trattamento di integrazione salariale, di cui all'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella L. 24 aprile 2020, n. 27, così come previsto dall'art. 70 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e D.L. 16 giugno 2020, n. 52, decorrenti dal termine delle sopra indicate 5 settimane (oltre alle altre quattro settimane di cui sopra per le sedi e i punti vendita siti in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto) e sino al 2 agosto 2020.
- h) La Società, allo stato attuale, si trova nelle condizioni di aver interamente fruito del periodo di diciotto settimane di trattamento di integrazione salariale in deroga, decorrenti dall' 1 aprile 2020 al 2 agosto 2020 - per unità produttive ubicate nelle regioni Campania, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Sicilia e Toscana - e del periodo di diciotto settimane oltre 4 settimane di trattamento di integrazione salariale in deroga, decorrenti dall'1 aprile 2020 al 30 agosto 2020 - per le unità produttive ubicate nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.



- i) La società ha inoltre anticipato gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione in deroga, in base agli accordi del 12 giugno 2020 e del 01 luglio 2020, per i periodi decorrenti dall'13 luglio 2020 al 02 agosto per unità produttive ubicate nelle regioni Campania, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Sicilia e Toscana – e decorrenti dall'13 luglio 2020 al 30 agosto per le unità produttive ubicate nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.
- j) L'art. 1 co. 1 del D.L. 14 agosto 2020, n.104 ha, da ultimo, previsto che: "I datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane secondo le modalità previste al comma 2. Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Con riferimento a tale periodo, le predette diciotto settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane del presente comma".
- k) Gli effetti del fenomeno epidemiologico da COVID-19 e delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte hanno determinato e stanno continuando a determinare (i) una contrazione delle attività di vendita/supporto alla vendita dei prodotti a marchio Brooks Brothers, svolte dalla Società, e, altresì, (ii) una contrazione dell'attività lavorativa delle sedi centrali in relazione all'andamento delle attività presso le unità di vendita. Ciò, in conseguenza, dapprima, della protratta chiusura dei negozi a seguito delle misure di contenimento adottate dalle autorità preposte, e attualmente, delle inevitabili ripercussioni della perdurante situazione epidemiologica sulla complessa ripresa delle attività dei canali distributivi, anche in ragione degli effetti sulla organizzazione del lavoro delle misure anti-contagio discendenti dalle relative normative e Protocolli di sicurezza adottati.

**Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito a tale evento, che ha determinato e/o determinerà:**

- la perdurante contrazione delle attività di vendita. Questo in conseguenza della protratta chiusura al pubblico dei punti di vendita con conseguente totale sospensione dell'attività lavorativa del personale addetto a seguito dei provvedimenti assunti dalle autorità competenti fino al 17 maggio 2020, nonché, alla riapertura dei punti vendita, della tutt'ora in atto contrazione dell'attività per via delle ripercussioni ad oggi della perdurante situazione epidemiologica sulla ripresa delle attività di vendita e di supporto alla vendita, degli effetti sulla organizzazione del lavoro delle misure anti-contagio discendenti dalle relative normative e Protocolli di sicurezza adottati, e tenuto conto della negativa situazione venutasi a determinare.
- la perdurante contrazione dell'attività lavorativa delle sedi a seguito della chiusura dei punti vendita e alla graduale riapertura degli stessi.

La predetta situazione venutasi a determinare rende indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato, per n. di **192** lavoratori su un organico complessivo di 203 (dirigenti, quadri, impiegati) per un periodo di 18 settimane, in continuità con la precedente domanda di Cassa Integrazione in deroga COVID-19 come da testo di avvio della procedura consultazione sindacale del 03 settembre 2020, qui allegato.

**Ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:**

1. le premesse sono parte integrante del presente accordo;
2. la predetta situazione e la conseguente riduzione dell'attività, rende necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 nonché ai sensi dell'art. 70 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 16 giugno 2020, n. 52, e del Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020, nonché del D.L. 14 agosto 2020, n.104, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
3. le Parti concordano sulla richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) in continuità con la precedente domanda di ammortizzatori sociali COVID-19:
  - riduzione complessiva media sino ad un massimo del 70% (con possibile sospensione a "zero ore" in caso di nuovi provvedimenti di limitazione o chiusura delle attività di vendita che venissero disposte dalle Autorità, a livello nazionale o regionale/territoriale) per tutti nr. 192 lavoratori operanti presso i punti vendita e le sedi operative. In base alle esigenze tecnico organizzative della Società potrà essere applicato un principio di rotazione del personale



tenuto altresì conto delle competenze in possesso dei lavoratori nonché della loro fungibilità, e nel rispetto delle disposizioni normative.

4. In considerazione del fatto che gli importi spettanti ai lavoratori a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS, e del fatto che la Società ha già provveduto ad anticipare parte dei predetti importi come riportato nel precedente punto i), la Società, quale condizione di miglior favore, anticiperà a tutti i dipendenti per i quali è richiesto il trattamento di integrazione salariale come sopra indicati i ratei di 14ma maturati alla data del 30 settembre 2020 da corrispondere, a coloro che ne faranno richiesta entro il 16 ottobre 2020, in tre tranches rispettivamente con le buste paga di competenza dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Laddove non fosse possibile l'apposizione della firma, per mancanza di strumenti tecnologici, la Parte impossibilitata invierà apposita Pec con allegato il presente accordo che con tale invio si intenderà ad ogni effetto accettato e sottoscritto.

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto previsto ex art. 22 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, di concessione per un periodo di ulteriori 18 settimane del trattamento di integrazione salariale in deroga per "Emergenza COVID-19" ..

Letto confermato sottoscritto

  
**BROOKS BROTHERS EUROPE SRL**

**Confcommercio MI-LO-MB** 

**Filcams CGIL - Nazionale**

  
**Fisascat CISL - Nazionale**

